



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TAVAGNACCO

Via Mazzini, n. 3 – 33010 Feletto Umberto (UD)
Tel. 0432/570980 – fax 0432/ 574181 – e-mail udic82900q@istruzione.it
PEC: UDIC82900Q@pec.istruzione.it sito web www.ictavagnacco.it
cod. fiscale 80015940309 Codice Univoco Istituto UFVD15



**CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO IN MATERIA DI
RELAZIONI SINDACALI D'ISTITUTO**

VISTA la legge 146/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il CCNL comparto scuola del 29/11/2007;

RITENUTO che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale;

CONVENUTO che il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti;

il giorno 03 ottobre 2016 presso l'I.C. di Tavagnacco in sede di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica ai sensi dell'art.6 del CCNL del 29/11/2007 tra la delegazione di parte pubblica, la RSU ed i rappresentanti provinciali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, si stipula il seguente accordo integrativo di istituto

Art.1 – Composizione delle rappresentanze

1. La rappresentanza di parte pubblica è composta dal Dirigente Scolastico.
2. La rappresentanza di parte sindacale è composta dai componenti della RSU e dalle Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria firmatarie de CCNL 29/11/2007.

Art.2- Modalità di convocazione

1. Gli incontri dedicati alla contrattazione integrativa d'istituto sono convocati dal Dirigente Scolastico o su richiesta dei componenti della RSU.
2. La convocazione è effettuata, di norma, almeno cinque giorni prima, con atto scritto che deve indicare data, ora, ordine del giorno o le tematiche da trattare. Alle convocazioni della RSU, laddove possibile, è allegata tutta la documentazione che consenta un'ampia informazione preventiva.

Art.3 – Modalità e procedure della contrattazione

1. Gli accordi e le intese raggiunte si ritengono valide qualora vengano sottoscritte dal Dirigente scolastico e dalla maggioranza della RSU. La RSU provvede all'affissione nelle bacheche sindacali di ogni plesso dell'accordo raggiunto. Parimenti il D.S. provvede all'affissione agli albi di istituto.
2. E' diritto del Dirigente scolastico e di ciascun membro della RSU, prendere tempo per acquisire i riferimenti normativi e per approfondire le questioni oggetto di contrattazione.
3. Prima della firma di ciascun accordo integrativo di Istituto i componenti la RSU, se lo ritengono necessario, devono disporre del tempo utile per convocare l'assemblea dei lavoratori al cui giudizio sottoporre l'ipotesi di accordo. All'Assemblea possono partecipare i rappresentanti sindacali delle organizzazioni firmatarie del CCNL su invito scritto a cura delle RSU. L'indizione di assemblea non può essere promossa separatamente da singoli componenti della RSU, ma va decisa a maggioranza dalla RSU.
4. Le RSU devono comunicare per iscritto al Dirigente Scolastico, la data, l'ordine del giorno, la durata dell'assemblea e l'eventuale partecipazione di rappresentanti sindacali esterni, nonché presentare richiesta dei locali scolastici idonei. Il Dirigente Scolastico deve individuare il locale e metterlo a disposizione di volta in volta. Il Dirigente scolastico avvisa il proprio personale interessato con circolare interna al fine di raccogliere le dichiarazioni di partecipazione individuale del personale in servizio nelle ore di assemblea; ciò allo scopo del computo del monte ore spettanti individualmente. Il Dirigente scolastico contestualmente inoltra la nota di indizione dell'assemblea alle OO.SS. territoriali.
5. Non possono esser convocate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento di scrutini finali ed esami.
6. Esclusivamente in caso di partecipazione all'assemblea di tutto il personale ATA in servizio nella scuola, verrà assicurata la presenza di un collaboratore scolastico per ciascun plesso e di un assistente amministrativo al fine di garantire i servizi essenziali. In tal caso i lavoratori tenuti ad assicurare i servizi indispensabili, vengono individuati dal Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi secondo i seguenti criteri: a) rotazione tra il personale, b) disponibilità individuale, c) sorteggio.

Art. 4 – Accesso agli atti

1. La RSU e le OO.SS. hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva.
2. Il rilascio di copia degli atti richiesti avviene, senza oneri di segreteria, di norma entro 3 giorni dalla richiesta e comunque non oltre 8 giorni.

Art. 5 – Assemblee sindacali

1. Il personale del comparto scuola con contratto a tempo indeterminato e determinato ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali per complessive 10 ore annue pro capite, per ciascun anno scolastico.
2. Le assemblee sindacali d'istituto, svolte in orario di lavoro e fuori orario di lavoro, possono essere indette singolarmente o congiuntamente:
 - a) dalle OO.SS. aventi diritto;
 - b) dalle RSU della scuola nella sua unitarietà.
3. La convocazione dell'assemblea, la data, l'ordine del giorno, la durata e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali e/o persone esterne sono rese note dalla RSU e/o dalle OO.SS. almeno entro i 6 giorni lavorativi precedenti, con comunicazione scritta al DS. Qualora l'assemblea si svolga fuori dall'orario di lezione, il termine di 6 giorni è ridotto a 4.
4. La durata di ogni assemblea di istituto non può essere inferiore a un'ora né superiore a due; la durata di ogni assemblea non può essere inferiore a un'ora né superiore a due atto salvo quanto previsto dal Contratto in materia di assemblee sottoscritto a livello regionale. Le assemblee del personale docente possono essere indette la prima/le prime due o l'ultima/le ultime due ore di lezione, quelle del personale ATA possono svolgersi anche in ore intermedie del servizio scolastico.
5. La comunicazione relativa all'indizione dell'assemblea deve essere portata a conoscenza di tutto il personale interessato mediante affissione all'Albo sindacale e a mezzo circolare interna, comunque in tempo utile per consentire al personale in servizio presso questa istituzione, di esprimere la propria adesione. L'adesione individuale di partecipazione, espressa in forma scritta, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
6. L'adesione va espressa in forma scritta nei tempi indicati nella circolare, solitamente almeno tre giorni prima, in modo da poter consentire al DS di riorganizzare l'orario ed avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni.
7. Il DS, per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario del personale che presta regolare servizio, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea.
8. Il personale che partecipa all'assemblea, al termine della stessa, deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella sezione/classe o nel settore di competenza.
9. Il personale che non partecipa all'assemblea svolge il normale orario di servizio previsto per la giornata.
10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.

Art. 6– Servizi minimi in caso di assemblea

Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la presenza di un collaboratore scolastico per ciascun plesso e un assistente amministrativo. Esclusivamente in caso di partecipazione all'assemblea di tutto il personale ATA in servizio nella scuola, verrà assicurata la presenza di un collaboratore scolastico per ciascun plesso e di un assistente amministrativo al fine di garantire i servizi essenziali. In tal caso i lavoratori tenuti ad assicurare i servizi indispensabili, vengono individuati dal Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi secondo i seguenti criteri: a) rotazione tra il personale b) disponibilità individuale, c) sorteggio.

Art. 7 – Dichiarazione di adesione allo sciopero

1. In caso di sciopero la comunicazione prevista dalla normativa vigente sulle norme di attuazione della L. n.146/1990, verrà presentata non prima del decimo giorno antecedente lo sciopero e non oltre il quinto, per consentire una ponderata valutazione della decisione e la comunicazione alle famiglie circa l'erogazione del servizio.
2. Entro il quinto giorno antecedente lo sciopero è sempre possibile comunicare, volontariamente, la propria decisione di aderire allo sciopero. La dichiarazione di adesione allo sciopero da parte dei lavoratori, una volta manifestata, non può essere successivamente modificata.
3. Il personale Docente e ATA è libero di dichiarare l'adesione allo sciopero; il non esprimere le proprie intenzioni non è sanzionabile.

4. I docenti che nel giorno dello sciopero fruiscono della giornata libera, se intendono aderire devono comunicarlo, in caso contrario saranno ritenuti in servizio.

Art.8 – Servizi minimi in caso di sciopero

1. Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette strumentali riguardanti l'effettuazione degli scrutini, delle valutazioni finali, degli esami e per il pagamento degli stipendi, è necessaria la presenza delle seguenti figure professionali: due collaboratori scolastici nel plesso della scuola primaria di Feletto e n. 2 assistenti amministrativi.
2. Il DS comunica al personale obbligato a garantire i servizi minimi l'ordine di servizio.
3. Nell'individuazione del personale obbligato a garantire i servizi minimi, il DS terrà conto dei seguenti criteri:
 - a) disponibilità individuale;
 - b) rotazione tra personale, tenendo conto dei contingenti formati in occasione di precedenti scioperi;
 - c) sorteggio.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo resta ferma la disciplina sul diritto di sciopero prevista dai contratti collettivi nazionali e dalle leggi vigenti.

Art. 9 – Sorveglianza sui minori

Per garantire la sorveglianza dei minori durante lo sciopero del personale docente, verificate le esigenze di servizio, i docenti in servizio dovranno garantire innanzitutto la sorveglianza dei minori presenti e, in secondo luogo, se la situazione lo permette, garantire il corretto svolgimento delle lezioni.

Art.10 – Decorrenza e validità

Il presente contratto integrativo ha validità fino al 31/08/2017 e si rinnova automaticamente in assenza di richiesta di una delle parti.

Letto, conformato e sottoscritto

Il Dirigente Scolastico Bertoli Laura _____

La RSU

Sig.ra Comes Maria Paola _____

Sig. Tincani Gianluca _____

Le OO.SS.

